



COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Cagliari)

**REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

ART. 1 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. La presente normativa definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale in base:
 - alla Legge Regionale 25 giugno 1984 n.31 ;
 - alla Deliberazione Giunta Regionale 3 febbraio 2000 n.5/6;
 - al Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997;
 - alla Circolare del Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997 al presente regolamento;
 - nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.
3. Il servizio di trasporto può essere garantito attraverso:
 - gestione diretta con mezzi e personale del Comune;
 - appalto a terzi, che siano in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento e di trasporto;
 - servizi di linea;
 - ricorso al servizio di noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti di noleggio con conducente.
4. Per le località non raggiunte dal Servizio comunale, solo per gli alunni dimoranti in località disagiate fuori dall'aggregato urbano principale, mentre per coloro che dimorano all'interno di esso, a non meno di 2 Km dalla scuola di appartenenza, l'Amministrazione potrà prevedere facilitazioni ed agevolazioni di viaggio sui mezzi di linea o il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate dagli utenti.

ART. 2 UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni dimoranti in località fuori dall'aggregato urbano principale, mentre per coloro che dimorano all'interno di esso a non meno di Km dalla scuola più vicina nell'eventualità di posti ancora disponibili nello scuolabus, si procederà all'accoglimento di altri alunni fino al completamento dei posti citati, fermo restando che tutti i posti disponibili saranno assegnati secondo le priorità indicate nell'art 4.

2. Avranno diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico i bambini o alunni:
- della scuola materna
- a) per i quali è stata presentata domanda di iscrizione alla scuola materna più vicina all'abitazione o comunque più facilmente raggiungibile in relazione ai percorsi scuolabus descritti nel successivo art. 7;
- b) per i quali, in caso di impossibilità di accoglimento per mancanza di posti nella scuola pubblica più vicina all'abitazione, è stata presentata domanda di iscrizione ad altra scuola materna pubblica sul territorio comunale;
- della scuola dell'obbligo
- c) per i quali è stata presentata domanda di iscrizione alla scuola pubblica o parificata senza fini di lucro più vicina all'abitazione o comunque più facilmente raggiungibile, in relazione ai percorsi scuolabus descritti nel successivo art. 7;
- d) residenti in altro comune a condizione che i rapporti fra gli enti interessati siano regolati in base a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 art. 30 "Convenzioni".

ART. 3 MODALITÀ' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto dovranno presentare all'Ufficio Pubblica Istruzione, entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda utilizzando esclusivamente gli stampati predisposti dal Comune. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, e comunque non oltre il 10 luglio, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
2. I genitori dovranno sottoscrivere unitamente alla domanda di iscrizione la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute in caso di inadempienza nel pagamento. In difetto di tale accettazione la domanda di iscrizione non verrà accolta.
3. L'Ufficio pubblica istruzione, entro la data del 30 luglio successivo alla data di presentazione della domanda, provvede, ai sensi degli artt. 2 e 4 del presente Regolamento, alla individuazione degli utenti ammessi al servizio di trasporto, che verranno informati e invitati ad effettuare il versamento della quota di contribuzione. Gli alunni residenti nelle zone extraurbane che non potranno essere servite dallo scuolabus verranno avvisati in forma scritta e invitati o a richiedere la fornitura degli abbonamenti del servizio pubblico o a presentare a fine anno scolastico richiesta di rimborso spese viaggio.
4. Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultino in regola con i pagamenti relativi all'anno scolastico precedente, fatti salvi i casi in cui l'irregolarità sia collegabile a situazioni di disagio socio-economico, accertate dai Servizi Sociali comunali, nelle quali la non ammissione al servizio costituisca pregiudizio per l'alunno.
5. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio di trasporto tramite scuolabus entro il 10 settembre verrà rilasciata apposita tessera valida esclusivamente per l'intero anno scolastico, previo pagamento da parte dell'utente della quota dovuta secondo le modalità indicate nel successivo art. 9.
6. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per iscritto, almeno 5 giorni prima dell'interruzione, all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune con la riconsegna della tessera di trasporto. La disdetta, ai fini del pagamento o del rimborso di parte della quota annua di contribuzione al servizio, avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione della disdetta stessa.
7. La presentazione della domanda di cui al precedente comma 1 comporta l'accettazione

incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 4 CRITERI DI AMMISSIONE

1. L'individuazione degli utenti ammessi al servizio avverrà tenendo conto dei principi di cui all'art. 2 e del Piano di Trasporto Scolastico di cui all'art. 7, garantendo il trasporto prioritariamente agli alunni dimoranti in località fuori dall'aggregato urbano principale e secondariamente agli alunni residenti all'interno di esso, purché iscritti alla scuola più vicina all'abitazione o comunque più facilmente raggiungibile.

2. Nel caso non venissero occupati tutti i posti a sedere degli scuolabus verrà elaborata, sulla base delle richieste, una graduatoria seguendo le priorità sotto riportate.

PRIORITÀ 1

alunni, iscritti alla scuola più vicina o più facilmente raggiungibile distante non meno di Km. 1 dall'abitazione, che dimostrino, attraverso debita certificazione, comprovati casi di particolari patologie e stati sociali.

PRIORITÀ 2

alunni, iscritti alla scuola più vicina o più facilmente raggiungibile distante non meno di Km. 1 dall'abitazione, che certifichino un particolare stato di disagio sociale.

PRIORITÀ 3

alunni, iscritti alla scuola più vicina o più facilmente raggiungibile distante non meno di Km. 1 dall'abitazione, che, affetti da particolare patologia debitamente certificata, non possono percorrere la distanza. Nel caso in cui sia necessario operare una scelta l'Ufficio Pubblica Istruzione si rivolgerà all'Azienda Sanitaria Locale N°7.

PRIORITÀ 4

alunni, iscritti alla scuola più vicina o più facilmente raggiungibile distante non meno di Km. 1 dall'abitazione, individuati secondo il criterio della maggior distanza fra residenza ed edificio scolastico.

PRIORITÀ 5

alunni, iscritti alla scuola più vicina o più facilmente raggiungibile distante non meno di Km. 1 dall'abitazione, individuati secondo il criterio della minore età.

PRIORITÀ 6

alunni frequentanti la classe 4^A o 5^A elementare che, per cambio di residenza, avvenuto nell'ultimo semestre, non sono iscritti alla scuola più vicina o più facilmente raggiungibile.

PRIORITÀ 7

alunni, iscritti alla scuola più vicina o più facilmente raggiungibile distante non meno di Km. 1 dall'abitazione, i cui genitori lavorano entrambi.

PRIORITÀ 8

alunni iscritti alla classe 2^A o 3^A elementare che, per cambio di residenza, avvenuto nell'ultimo semestre, non sono iscritti alla scuola più vicina o più facilmente raggiungibile.

PRIORITÀ 9

alunni, che per motivazioni di natura medica, sociale, psicologica e comunque diverse da quelle di cui alle priorità sopra riportate, non sono iscritti alla scuola più vicina o più facilmente raggiungibile. La motivazione che ha determinato tale scelta dovrà essere anticipatamente

giustificata e certificata attraverso un'attestazione medica o del servizio sociale.

PRIORITÀ' 10

alunni che per esigenze scolastiche, dovute alla differenziazione dell'offerta formativa non sono iscritti alla scuola più vicina o più facilmente raggiungibile.

PRIORITÀ' 11

alunni non residenti nel Comune di Iglesias, ma sulle fasce di territorio della linea di confine, iscritti in una scuola cittadina, a condizione che la zona sia già servita dal servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti.

PRIORITÀ' 12

alunni iscritti alla classe 1^A che per improvvisi motivi hanno cambiato residenza durante l'anno scolastico in corso e pertanto non sono iscritti alla scuola più vicina o più facilmente raggiungibile.

Nel caso in cui le richieste degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2, siano superiori ai posti disponibili la graduatoria indicherà in ordine di precedenza gli esclusi dal servizio.

Qualora, ad anno scolastico inoltrato, pervengano richieste di alunni aventi diritto al servizio, ai sensi dell'art. 2, e non ci fosse la disponibilità di posti a sedere l'istanza verrà respinta.

ART. 5 MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale nei punti di fermata e negli orari dalla stessa stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.

2. Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto si impegnano a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati dal piano annuale, di cui al successivo art.7, prima dell'inizio dell'anno scolastico (orari, localizzazione fermata di salita e di discesa) ed a garantire la presenza di persona maggiorenne autorizzata per accogliere al ritorno il minore non appena disceso dallo scuolabus, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di mancata accoglienza. Nel caso in cui i genitori non possano in nessun modo accogliere il minore alla fermata dichiareranno nel modulo di domanda che questi farà rientro a casa autonomamente, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovuta alla mancata accoglienza.

ART. 6 MODALITÀ' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Durante i trasporti scolastici l'Amministrazione Comunale assicura, con personale ausiliario, il servizio di accompagnamento e vigilanza per tutti gli alunni.

2. E' esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale per fatti dannosi che possono verificarsi prima della salita sugli scuolabus e successivamente alla discesa dai medesimi.

3. Il servizio di trasporto del Comune, se effettuato con l'utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome del Comune, così come previsto dal D.M. 31 gennaio 1997, è disponibile per attività didattiche esterne con finalità educative sia in orario scolastico che extrascolastico, sempre che non ostino problemi di manutenzione dei mezzi e turni di servizio del personale addetto, e nel rispetto delle norme in materia di immatricolazione dei mezzi.

4. Possono accedere a tale servizio, completamente gratuito, solo ed esclusivamente per le finalità e con i limiti di cui al comma 3), le scuole cittadine indicate all'art.2 del presente regolamento.

5. Il servizio dovrà essere di norma richiesto per iscritto quindici giorni prima della data di svolgimento dell'escursione secondo la seguente calendarizzazione mensile:

1^A SETTIMANA 1° CIRCOLO

2^A SETTIMANA 3° - CIRCOLO

3^A SETTIMANA - SC. MEDIA N. 1-2

4^A SETTIMANA - SC. MEDIA N.3

6. Il servizio scuolabus è disponibile anche per attività didattiche programmate da altri Enti locali purché i rapporti siano regolati da specifica convenzione con il Comune di Iglesias e rientrino in una programmazione comune delle attività.

ART. 7 IL PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Prima dell'inizio dell'anno scolastico sulla base delle richieste pervenute, verrà elaborato il Piano Annuale per il Servizio di Trasporto Scolastico.

Nell'elaborazione del Piano di Trasporto si dovrà tener conto delle scuole ritenute più facilmente raggiungibili dalle zone extraurbane secondo lo schema seguente.

Ad alcune zone, quali Monte Figu e Monteponi, che presentano particolare pericolosità a causa del traffico intenso e talvolta non rispettoso dei limiti di velocità, è concessa una doppia scuola di riferimento anche per venire incontro ad eventuali frequenze consolidate.

Agli alunni della scuola materna residenti a Nebida e frequentanti la Scuola Materna di Gonnese è concesso il trasporto in attesa dell'istituzione della scuola materna a Nebida.

Qualora sia necessario si chiederanno variazioni dell'orario di lezione alle scuole.

ZONA	SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI	SCUOLE MEDIE
SU MERTI	VILL. OPERAIO	VIA ROMA
MARTIADAS -	VILL. OPERAIO	VIA ROMA
MONTI SANTU	VILL. OPERAIO	VIA ROMA
MONTEFIGU	VILL. OPERAIO - SERRA PERDOSA	VIA ROMA- SERRA PERDOSA
SA STOIA	SERRA PERDOSA	SERRA PERDOSA- VIA ROMA
PITZU ASMU	SERRAPERDOSA	SERRA PERDOSA- VIA ROMA
NURAPONTI	SERRA PERDOSA	SERRA PERDOSA- VIA ROMA
BAREGA	SERRA PERDOSA	SERRA PERDOSA- VIA ROMA
TANI'	SERRA PERDOSA	SERRA PERDOSA- VIA ROMA
CORONGIU	SERRA PERDOSA	SERRA PERDOSA- VIA ROMA
BINDUA	BINDUA	VIA ROMA
MONTEAGRUXIAU	BINDUA	VIA ROMA
MONTEPONI	MONTEPONI o G. DELEDDA	VIA ROMA
NEBEDA	Elementari NEBEDA - non servito	NEBIDA - non servito
SAN BENEDETTO	CENTRO - ora non servito	VIA ROMA - ora non servito

NEBEDA	Materna GONNESA	
--------	-----------------	--

2. Tenuto conto di quanto indicato al comma precedente, il Piano Annuale per il Servizio di Trasporto scolastico tramite scuolabus conterrà:

- a) l'indicazione dei percorsi degli scuolabus;
- b) l'indicazione degli orari di inizio dei percorsi;
- c) l'ubicazione delle fermate dove verranno prelevati gli utenti del servizio;
- d) le vie escluse dal servizio.

3. Non sottostanno al piano gli alunni portatori di handicap per i quali si renda necessario il prelievo direttamente al domicilio.

4. Il piano viene approvato, con apposita deliberazione della Giunta Comunale e viene redatto tenendo conto delle richieste pervenute e dei posti disponibili sui mezzi di trasporto.

ART. 8 CONTRIBUZIONE UTENZA

L'erogazione del servizio di trasporto scolastico prevede la contribuzione a carico delle famiglie.

Il recupero del costo del servizio a carico dell'utenza non potrà essere superiore al 10% della quota a carico del Comune.

La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale nell'ambito della determinazione delle tariffe e dei servizi a domanda individuale, secondo i seguenti principi:

- misura di contribuzione in base a fasce calcolate in proporzione al reddito familiare di appartenenza;
- quota di contribuzione utenza commisurata ad una quota fissa uguale per tutti e la differenza calcolata in proporzione al reddito familiare di appartenenza;
- pagamento intero costo del servizio per i non residenti, secondo le modalità stabilite in convenzione col Comune di residenza.

Ai fini della determinazione del reddito familiare è fatto riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 31.03.1998 N° 109, D.P.C.M 07.05.99 N° 221 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Soltanto in casi straordinari verranno esaminate richieste di esonero, in collaborazione col servizio sociale ai sensi del disposto dell'art. 10.

La quota di compartecipazione può essere modificata nel corso dell'anno scolastico con delibera della Giunta Comunale, in riferimento alle sole variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita rispetto a quello accertato all'inizio dell'anno scolastico cui la contribuzione si riferisce.

ART.9 MODALITÀ' DI PAGAMENTO

1. La quota annua di contribuzione al servizio di trasporto per le Scuole Materne, Elementari e Medie può essere pagata, esclusivamente attraverso i bollettini di c.c.p. emessi dall'Ufficio competente, secondo le seguenti modalità:

- a) in unica soluzione al momento dell'ammissione al servizio;
- b) ratealmente mediante bollettini di c.c.p entro il 10 settembre e il 28 febbraio di ogni anno;

c) mensilmente mediante bollettini di c.c.p. entro il 10 di ogni mese a partire da settembre.

2. Non sono previste riduzioni della quota annua di contribuzione in caso di assenza temporanea dell'alunno trasportato.

3. Nel caso in cui provveda al pagamento secondo le modalità di cui alla lettera b) e c) del precedente comma 3, l'utente è tenuto a rispettare il termine di scadenza del bollettino di riferimento.

4. A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione, entro e non oltre il termine dei quindici giorni dalla data di ricevimento del medesimo. Trascorso tale termine, coloro che non avessero regolarizzato la loro posizione dovranno pagare una mora in misura pari al 10% della somma complessiva del debito e gli interessi legali. Qualora vi fossero somme dovute e non pagate, l'Amministrazione passerà alla riscossione mediante ruolo coattivo delle stesse.

ART. 10 CRITERI DI ESENZIONE

1. Coloro che intendono ottenere l'esonero dal pagamento del servizio, per motivi collegati a particolari condizioni di disagio economico o sociale, devono inoltrare richiesta su apposito modulo all'ufficio Pubblica Istruzione al momento della presentazione della domanda di ammissione di cui al precedente articolo 3 oppure al momento in cui si manifestano le condizioni di disagio. La richiesta di esonero dovrà essere corredata dalla attestazione I.S.E.E. indicante la situazione economica familiare.

2. Sono previsti i seguenti criteri di esenzione:

a) Esenzione 100%

- per le famiglie che abbiano sia disagiate condizioni socio-economiche, certificate dal Servizio Sociale del Comune, sia un reddito inferiore al minimo vitale stabilito annualmente con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale per Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.
- per gli alunni portatori di handicap;
- per gli alunni della scuola materna residenti a Nebida e frequentanti a Gonnese, considerata la mancanza della scuola materna in loco;

b) Riduzione del 50%

- per le famiglie che abbiano più di un figlio che usufruisce del servizio. La riduzione si applica a partire dal 2° figlio.

ART. 11 ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 104 del 05.02.1995 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

ART. 12 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E SANZIONI

1. Durante gli spostamenti gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed in particolare:

- rimanere seduti per tutto il percorso nel posto assegnato dal personale scuolabus,

assumendo un comportamento corretto;

- non recare disturbo al personale ed ai compagni;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi (temperini, petardi, ecc);
- usare un linguaggio corretto.

2. In caso di comportamento scorretto saranno adottate, secondo il criterio della correlazione alla gravità dell'infrazione e al pregiudizio che potrebbe arrecare al regolare funzionamento del servizio, le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale,
- ammonizione scritta indirizzata al genitore;
- sospensione dal servizio in caso di particolare gravità del comportamento con rischi per l'incolumità delle persone e pregiudizi per il servizio nonché in caso di comportamento recidivo.

3. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto un risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il pagamento dell'importo sarà preceduto da regolare contestazione del danno arrecato mediante raccomandata a/r. I genitori, nei cinque giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potranno

presentare le proprie controdeduzioni sulle quali deciderà il Dirigente del competente settore. L'ammontare del danno dovrà essere pagato mediante versamento c.c.p.

4. La frequenza al servizio deve essere regolare: in caso di prolungate ed ingiustificate assenze, riferibili a tre settimane, l'ufficio provvede alla cancellazione degli utenti dal servizio. Tale provvedimento sarà adottato previa comunicazione scritta, raccomandata a/r, ai genitori dell'alunno stesso che, entro dieci giorni dalla data della notifica, potranno presentare le proprie giustificazioni: in mancanza di queste si procederà alla cancellazione senza che nulla possa essere rivendicato dai genitori.

5. Nel caso venga segnalato un comportamento scorretto nei confronti degli alunni viaggianti da parte del personale scuolabus, l'Ufficio adotterà verso quest'ultimo tutte le procedure previste dal contratto di lavoro (richiamo, avvio procedimento disciplinare, ecc.)